

# Ente acque della Sardegna

## CONTRATTO INTEGRATIVO DI LAVORO

### PROGRESSIONI PROFESSIONALI DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ENAS

Il giorno venticinque del mese di luglio dell'anno 2018, presso la sede dell'Ente, via Mameli,88, in Cagliari sono presenti per la contrattazione integrativa la delegazione trattante per l'Ente Acque della Sardegna rappresentata da:

Direttore Generale - Ing. Franco Ollargiu

Per i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo regionale di lavoro:

C.G.I.L. - F.P. Mauro Bonaventura Piana Enzo Rossi

C.I.S.L. - F.P. \_\_\_\_\_

U.I.L. - F.P.L. En Spanu \_\_\_\_\_

S.A.Di.R.S. - UGL. 2 - - - 0 \_\_\_\_\_

F.e.D.R.O. \_\_\_\_\_

FENDRES SAFOR \_\_\_\_\_

S.A.F. \_\_\_\_\_

SIAD \_\_\_\_\_

La Rappresentanza Sindacale Unitaria - RSU - dell'Ente acque della Sardegna

"A MAGGIORANZA" \_\_\_\_\_

Le parti come sopra rappresentate sottoscrivono il seguente contratto collettivo integrativo di lavoro del personale non dirigente dell'Ente acque della Sardegna relativo alle progressioni professionali a seguito dell'ipotesi del predetto contratto integrativo siglata in data 10 luglio 2018 e certificata dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione con nota prot. n. 591/III.6 del 17.07.2018 (prot. ENAS n. 15266 del 17.07.2018).

#### ARTICOLO 1

1. Con il presente contratto le parti danno attuazione, per gli anni 2018, 2019 e, in via residuale, per il 2020, alle disposizioni in materia di progressioni professionali all'interno delle categorie del personale dell'Ente acque della Sardegna (di seguito definito ENAS) contenute nell'Accordo sulle progressioni professionali all'interno della categoria o area (di seguito definito Accordo) sottoscritto il 10 e 18 novembre 2009.

#### ARTICOLO 2

1. Per l'attuazione delle progressioni professionali sono utilizzate le risorse economiche rese disponibili per tale istituto ai sensi delle seguenti disposizioni normative:

- art. 2 dell' Accordo;
- art. 1, comma 4, della l.r. n. 28/2016 e s.m.i. e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 68/3 del 20.12.2016;
- art. 10 del CCRL 2016/2018 sottoscritto in data 21 febbraio 2018 che ha sostituito il testo dell'art. 102 ter del CCRL del 15.05.2001;
- ogni ulteriore risorsa derivante da leggi, normative, contratti di lavoro ed in particolare dalla L.R. n. 21/2018.

# Ente acque della Sardegna

## ARTICOLO 3

1. Il presente contratto si applica al personale a tempo indeterminato dell'ENAS avente cinque anni di permanenza effettiva nel livello retributivo di appartenenza maturata alle dipendenze delle Amministrazioni del comparto regionale. La permanenza effettiva è conseguente all'avvenuto inquadramento nel livello stesso, sia per gli effetti giuridici che per gli effetti economici. Ai fini del calcolo della permanenza effettiva e dell'esperienza maturata in servizio nel livello retributivo sono computati anche i periodi maturati nel medesimo livello economico con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato, ai sensi dell'art. 63 del CCRL vigente. Il presente accordo si applica anche al personale ex ESAF proveniente dalla società Abbanoa, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 della L.R. n. 12/2010 inquadrato nei ruoli dell'ENAS.
2. Con riferimento ai dipendenti che hanno effettuato le precedenti progressioni professionali con decorrenza giuridica nelle annualità 2011/2012/2013, ai fini del calcolo della permanenza effettiva in servizio nel livello retributivo, si richiama quanto stabilito nel CI ENAS sottoscritto in data 26.11.2013 "A far data dalla decorrenza giuridica il periodo viene riconosciuto come servizio effettivo nel livello economico, anche ai fini dei futuri accordi attuativi relativi alle progressioni professionali all'interno della categoria".
3. Le progressioni professionali hanno decorrenza giuridica ed economica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'accertamento del requisito di cinque anni di permanenza effettiva nel livello retributivo di appartenenza maturata alle dipendenze delle Amministrazioni del comparto regionale, rispettivamente accertato al 31.12.2017 per le graduatorie con decorrenza dall'anno 2018, al 31.12.2018 per le graduatorie anno 2019 e al 31.12.2019 per le graduatorie anno 2020.
4. L'ENAS, nelle more della definizione del processo di riclassificazione del personale e fino all'esaurimento dell'applicazione del presente contratto, applicherà le norme del presente accordo integrativo per ciascuna annualità per i dipendenti in servizio alle date di decorrenza di cui al predetto comma 3, che abbiano maturato almeno cinque anni di permanenza effettiva nel livello economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente e predisponde d'ufficio graduatorie che tengano conto dei contingenti annuali per singolo livello economico con le rispettive decorrenze giuridiche ed economiche e dei punteggi conseguiti dal personale avente titolo per ciascuna annualità, in quanto in possesso dei requisiti di partecipazione alle selezioni come previsto dal comma 1.
5. Gli interessati devono presentare eventuali integrazioni documentali o istanze di correzioni di errori della graduatoria entro trenta giorni dalla sua pubblicazione sul sito di Enas. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia ai dipendenti mediante mail inviata sulla casella istituzionale di posta elettronica.

## ARTICOLO 4

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, i contingenti di personale ammessi alle progressioni professionali sono individuati sino all'esaurimento delle risorse disponibili, come specificato dal succitato art. 2.

## ARTICOLO 5

1. La selezione del personale ammesso alle progressioni professionali avviene, con riferimento a ciascuna annualità di decorrenza delle stesse, sulla base dei seguenti punteggi massimi:

REQUISITI MERITO E ESPERIENZA	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D
A - Titoli di studio e professionali	20	20	20	20
B - Esperienza di servizio maturata nel livello economico	40	40	40	40
C - Valutazione della competenza Professionale	40	40	40	40

SARS  
[Signature]

UIL-FPL  
EUSP  
[Signature]

RSU ENAS  
"A 27/10/2010"  
[Signature]

CGIL  
Hobby  
[Signature]

# Ente acque della Sardegna

2. A ciascun parametro è attribuito un punteggio secondo la seguente graduazione:

A - Titoli di studio e professionali	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D
Diploma di scuola media inferiore	18	18	12	-
Diploma di scuola media superiore	19	19	18	12
Diploma di laurea triennale	20	20	19	16
Diploma di laurea vecchio ordinamento/specialistica	20	20	20	20

I titoli di studio devono essere posseduti al momento di decorrenza della progressione.

I punteggi relativi ai titoli di studio non sono fra loro cumulabili. I percorsi formativi previsti dall'art. 1, comma 4, dell'Accordo, non sono valutabili in quanto l'ENAS non ha garantito parità di accesso a tutti i dipendenti.

B - Esperienza di servizio maturata nel livello economico	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D
Punteggio da attribuire per mese o frazione di mese (superiore ai 15 giorni) di anzianità giuridica all'interno del livello economico (fino ad un massimo di 40 punti)	4 punti per anno intero 0,33 per mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni			
C - Valutazione della competenza professionale	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D
Punteggio	da 0 a 40	da 0 a 40	da 0 a 40	da 0 a 40

## ARTICOLO 6

1. La valutazione dello sviluppo della competenza professionale, ai fini delle progressioni, consiste nell'accertamento della crescita professionale del dipendente rispetto all'ultima progressione, se effettuata, e tiene conto dell'intero percorso lavorativo. Lo sviluppo delle competenze è valutato sino a **40/40**.

2. I fattori relativi allo sviluppo delle competenze sono espressi con riferimento ai compiti previsti per la relativa categoria dal contratto collettivo e devono considerarsi:

1. la conoscenza professionale;
2. l'abilità tecnica o capacità operativa;
3. l'iniziativa e l'autonomia lavorativa;
4. l'integrazione personale nella struttura, intesa come livello di partecipazione all'organizzazione.

3. Per la categoria A ai fattori 1 e 3 è attribuito il punteggio massimo di 8 e ai fattori 2 e 4 il punteggio massimo di 12. Per le categorie B, C e D a ciascun fattore è attribuito il punteggio massimo di 10.

4. I fattori sono valutati tenendo conto:

- dei risultati individuali accertati dal sistema vigente di valutazione espressi col giudizio sintetico di cui alla scheda A;
- dell'autovalutazione espressa dal dipendente.

Nel caso che il dipendente abbia conseguito:

a) per almeno tre volte nelle ultime cinque valutazioni concluse, la prima classe di merito, il punteggio da assegnare nella proposta di valutazione è di 40 punti;

SABRS  
2/1/1  
[Signature]

UIL-FPL  
EUSP  
[Signature]

RSU ENAS  
"A PARTEGGIORANZA"  
[Signature]

FP CGIL  
[Signature]

# Ente acque della Sardegna

- b) per almeno due volte nelle ultime cinque valutazioni concluse, la prima classe di merito, il punteggio da assegnare nella proposta di valutazione è di 38 punti;
- c) per almeno una volta nelle ultime cinque valutazioni concluse, la prima classe di merito, il punteggio da assegnare nella proposta di valutazione è di 36 punti;
5. La proposta di valutazione è formulata dal dirigente cui è assegnato il dipendente (Direttore Generale o di Servizio). Il Direttore generale tenuto conto della proposta, esprime la valutazione finale che può essere anche motivatamente difforme dalla proposta presentata.
6. Ai fini di una più motivata valutazione, il dirigente valutatore acquisisce ogni elemento utile ai fini del giudizio, anche confrontandosi con i precedenti responsabili della struttura, dandone poi conto nelle osservazioni in nota alla scheda.
7. Per il personale che presta servizio presso altre amministrazioni il valutatore dovrà acquisire gli elementi utili per la valutazione dalle amministrazioni presso le quali il dipendente ha prestato servizio.
8. Per tutti i dipendenti per i quali non è possibile acquisire elementi oggettivi (schede di valutazione o altro) è attribuito il punteggio medio ricavabile dalle valutazioni assegnate al personale dell'Ente dalla Direzione Generale o Servizio di appartenenza.
9. In caso di vacanza del dirigente e di temporanea assenza, la valutazione è espressa direttamente dal Direttore generale. Lo stesso Direttore Generale, inoltre, valuta il dipendente temporaneamente incaricato di funzioni di direzione di Servizio privo del dirigente titolare e tutto il personale assegnato al servizio medesimo, data l'incompatibilità del ruolo di valutatore del dipendente facente funzioni, in quanto a sua volta destinatario delle stesse procedure di progressione professionale.
10. Al termine della attribuzione dei punteggi, in caso di parità di punteggio prevale il criterio dell'anzianità anagrafica e dovendosi riscontrare un ulteriore parità di punteggio si utilizzerà in primis il criterio di anzianità di servizio complessiva e, verificandosi un ulteriore parità di punteggio, prevarrà il criterio del carico familiare.

## ARTICOLO 7

In caso di controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano su richiesta scritta di uno dei soggetti firmatari, per definire consensualmente, entro 5 giorni dalla presentazione della richiesta, il significato della clausola controversa.

Letto, approvato e sottoscritto

CAGLIARI 25 luglio 2018

Il Direttore Generale  
Ing. Franco Ollargiu

C.G.I.L.- F.P.



F.P.S. C.I.S.L. SINDER

U.I.L. F.P.



F.e.D.R.O.

S.A.D.I.R.S. U.G.L.



FENDRES SAFOR

S.A.F.

SIAD

RSU ENAS

"A STACCIO RANZA"  




## ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

**Oggetto: Verbale RSU - Contratto integrativo di lavoro progressioni professionali personale non dirigente Enas.**

Premesso che:

- in data 10.07.2018 è stata presentata dall'Enas l'ipotesi di "Contratto integrativo di lavoro progressioni professionali personale non dirigente Enas"
- detta ipotesi richiede la sottoscrizione della Rappresentanza Sindacale Unitaria dell'Enas ;

Considerato che:

- i componenti della RSU non sono addivenuti ad una posizione unitaria sul documento in oggetto;
- esiste una maggioranza di componenti della RSU favorevoli alla sottoscrizione dell'accordo;

per tutto quanto sopra detto


con il presente verbale in data 10.07.2018, la Rappresentanza Sindacale Unitaria dell'Enas composta dalla Sig.ra Valentina Muscas e dai Sig.ri Piergiorgio Cadeddu, Giovanni Giordano, Urbano Lecca, Fabiano Porcu e Pietro Pillai si esprime con le seguenti posizioni sul suddetto accordo contrattuale:

- favorevoli all'accordo: Valentina Muscas, Urbano Lecca, Fabiano Porcu, Piergiorgio Cadeddu, Pietro Pillai;
- contrari all'accordo: Giovanni Giordano.

Pertanto, a maggioranza, la RSU si esprime favorevolmente alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo in oggetto e alla successiva sottoscrizione dell'accordo finale dopo le previste procedure di controllo.

La maggioranza della RSU delega altresì uno dei firmatari favorevoli alla firma degli atti corrispondenti.

## LA RSU AZIENDALI

Urbano Lecca   
Valentina Muscas  
Piergiorgio Cadeddu  
Giovanni Giordano  
Fabiano Porcu  
Pietro Pillai